

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro

composta dai magistrati

dott. Giovanni Bronzini dott. Simonetta Liscio dott. Elisabetta Tarquini

presidente consigliera consigliera rel.

all'udienza del 12.10.2017 con motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa iscritta al N. RG. 268/2017

promossa

- appellante-

Avv.ta Roberta Randellini

contro

- appellato -

Avv.ti Carmine Calzone, Ilario Maio e Marco Fallaci

COMUNE DI CORTONA

- appellato -

contumace

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 593/2016 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 9.11.2016 notificata il 14.2.2017

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza 9.11.2016 il Tribunale di Arezzo, ritenuta nella specie l'applicabilità del rito ordinario delle cause di lavoro e previdenza in luogo del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 150/2011 agito dall'attrice, ha respinto la domanda proposta contro l'INPS e il Comune di Cortona, diretta a ottenere l'assegno di maternità di base previsto dall'art. 74 D. L.g.vo 151/01, per non essere l'interessata titolare di permesso per lungo soggiornanti (già denominato carta di soggiorno).

Con il ricorso di primo grado - premesso di essere madre di un bambino nato nell'ottobre 2015 e di essere cittadina marocchina moglie convivente di un connazionale, titolari entrambi di permesso di soggiorno, il coniuge dell'attrice in quanto lavoratore subordinato - aveva chiesto la corresponsione dell'assegno ex art. 74 D. L.g.vo 151/01, assumendo che la norma de qua nella parte in cui, per la concessione dell'assegno di maternità ai cittadini extracomunitari esigeva il possesso della carta di soggiorno, violasse il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, come interpretato da diverse decisioni della Corte EDU, richiamato nelle pronunce 11/2008, 306/2008 e 187/2010 della Corte Costituzionale, e divenuto immediatamente

efficace nell'ordinamento dell'Unione Europea in esito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per effetto della previsione dell'art. 52 comma 3 della Carta europea dei diritti fondamentali.

In ogni caso, secondo le difese dell'originaria ricorrente, la prestazione le sarebbe spettata in ragione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dall'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo fra la UE ed il Marocco del 1996, entrato in vigore il 1.3.2000.

Con varie argomentazioni l'attrice aveva affermato di conseguenza il poteredovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con le fonti superprimarie sovranazionali aventi diretta e immediata applicazione nell'ordinamento italiano.

Il Tribunale non ha condiviso questa prospettazione e, ritenuta, come detto, l'estraneità della presente fattispecie al novero dei quelle cui si applica il rito speciale previsto dall'art. 28 del D.lgs. 150/2011 (questione questa estranea al devolutum in quanto non riproposta dall'attrice), ha escluso l'incompatibilità della normativa interna con quella sovranazionale e anche la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di interesse.

Le decisioni della Corte Costituzionale richiamate dall'attrice infatti farebbero riferimento a prestazioni "non solo assistenziali, ma involgenti aspetti prettamente inerenti la salute dell'individuo e la necessità di intervento dello Stato sociale urgentemente", mentre quella oggetto di causa sarebbe finalizzata a fornire "un sostegno di natura economica nei confronti di un soggetto radicato sul territorio" e non rientrerebbe d'altra parte tra le provvidenze "connesse con una produzione contributiva" in relazione alle quali solo la Direttiva 2011/98/UE assicurerebbe il diritto dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei paesi membri alla parità di trattamento. Peraltro il regolamento CEE 2004/83, richiamato dall'art. 11 della citata direttiva consentirebbe agli Stati membri di limitare l'accesso ai benefici in dipendenza della durata della residenza.

Neppure sarebbe applicabile nella specie l'Accordo Euromediterraneo, che assicurerebbe il diritto alla parità di trattamento ai cittadini dei paesi stipulanti quanto "ai diritti connessi alla prestazione di lavoro e i familiari sono compresi proprio nell'aspetto dinamico riconducibile al lavoro del congiunto, non direttamente ai familiari in maniera svincolata dal lavoro", mentre un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa interna non consentirebbe il riconoscimento agli stranieri extracomunitari di prestazioni, come quella di causa, diretta a incentivare e sostenere "la presenza di un soggetto in un preciso territorio...sul presupposto di rafforzare la sua radicalizzazione"".

La parte privata soccombente ha appellato la decisione de qua davanti a questa Corte e ne ha chiesto la riforma assumendo, come già in primo grado:

l'inclusione dell'assegno di maternità comunale tra le prestazioni familiari e di sicurezza sociale di cui al Regolamento CEE 883/2004, rispetto alle quali, per effetto di una consolidata giurisprudenza della Corte EDU, dovrebbe essere assicurata parità di trattamento in favore di tutti gli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio nazionale, in quanto dirette al concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona;

2) comunque la riconducibilità di tale beneficio a quelli per i quali l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE assicura la parità di

34

trattamento ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa;

- l'efficacia diretta nell'ordinamento interno dell'Accordo Euromediterraneo fra la UE ed il Marocco, in quanto contenente disposizioni chiare, precise ed incondizionate, alla luce della relativa interpretazione fornita dalla CGUE, così che norme interne che come l'art. 74 del D.L.g.vo 151/2001 si pongano in contrasto con le previsioni dell'accordo (in primis la clausola di parità di trattamento dei cittadini marocchini nella materia della sicurezza sociale) dovrebbero essere disapplicate dal giudice nazionale;
- 4) la riferibilità del diritto alla parità di trattamento contenuto nell'accordo medesimo a tutti i benefici rientranti nell'ambito della sicurezza sociale, come affermata dalle fonti dell'Unione a partire dal Regolamento CEE n. 1408/191, e dall'elaborazione fattane dalla Corte di Giustizia, ambito che includerebbe perciò anche prestazioni (di vario tipo destinate a compensare i carichi) familiari, pur se a carattere non contributivo;
- l'inclusione tra i soggetti beneficiari del principio paritario affermato dall'accordo dei familiari conviventi dei lavoratori aventi la cittadinanza di uno degli Stati firmatari, senza alcun limite rispetto alle prestazioni (per quel che interessa) di sicurezza sociale.

La parte privata ha chiesto pertanto, in confronto del comune di sua residenza, quello di Cortona (titolare del potere concessorio), e dell'INPS (tenuto ex lege all'erogazione della prestazione), l'accertamento del suo diritto all'assegno di maternità di base e la condanna delle amministrazioni, secondo le rispettive competenze, a riconoscerle detta prestazione, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.L.gvo 151/2001.

Il Comune di Cortona è rimasto contumace, come già in primo grado, mentre l'INPS ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.

Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appellante contesta il diniego del Comune di Cortona (e dell'INPS in quanto ente erogatore) di riconoscerle l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della L.448/1998 come modificato dall'art.74 D.lvo 151/2001, per difetto del requisito soggettivo della titolarità della carte di soggiorno (oggi permesso per soggiornanti di lungo periodo).

In proposito è noto come la norma riconosca la prestazione de qua, per ogni figlio nato dal 1.1.2001, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, qualora non beneficino delle indennità previste per le lavoratrici e il cui nucleo familiare abbia un reddito inferiore a determinati limiti.

Nella specie l'appellante è cittadina marocchina, risiede in Italia, è madre di un figlio nato il 3.10.2015, è coniugata con un cittadino marocchino che lavora in Italia, non svolge attività lavorativa extradomestica e non beneficia delle indennità previste per le lavoratrici, il nucleo familiare di appartenenza rientra nei limiti di reddito previsti dalla norma - circostanze tutte incontestate, così che ella avrebbe diritto al beneficio che richiede.

Tuttavia, al momento della domanda amministrativa, era titolare del solo permesso di soggiorno per motivi familiari che, in base alla disposizione nazionale in esame, pacificamente non costituisce titolo idoneo per la concessione della provvidenza di cui è causa.

Premessi questi fatti, l'appello è fondato e va accolto con riforma integrale del provvedimento impugnato, la Corte intendendo dare seguito ai propri precedenti a partire dalla decisione 5.5.2015, resa nel procedimento n. 308/2014, pres. Nisticò, est. Santoni Rugiu.

In proposito merita rammentare come l'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco, siglato tra CE e CECA (e relativi Stati membri) e il Marocco il 27.2.1996, entrato in vigore il 1.3.2000 e recepito dall'Italia con la legge 302/1999, preveda che "Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L'espressione < previdenza sociale > copre gli aspetti della previdenza sociale riguardanti le prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari".

La disposizione ha sostituito quella analoga prevista dall'art. 41 dell'Accordo di Cooperazione tra CEE e Regno del Marocco stipulato il 27.4.1976, approvato con Regolamento CEE n.2211/1978, secondo cui:

"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati".

Ora, come già ricordato nel citato precedente di questa Corte, <<secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza C-18/90 Kziber del 31.1.1991) l'art. 41 dell'Accordo del 1976 è oggetto di applicazione immediata negli ordinamenti degli Stati membri, in quanto "consacra in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto di discriminare, in ragione della nazionalità, i lavoratori di nazionalità marocchina e i loro familiari residenti con essi nel settore della sicurezza sociale".

Analogamente la stessa Corte si è propunciata con riguardo all'art 65 dell'Accordo.

Analogamente la stessa Corte si è pronunciata con riguardo all'art.65 dell'Accordo del 1996, con l'ordinanza Echouikh 13.6.2006, causa C-336/2005 (punti 39-42) e con l'ordinanza Mamate El Youssfi nella causa C-276/2006 (punto 50), ribadendo come la norma in esame abbia efficacia diretta e quindi gli interessati alla sua applicazione hanno il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali>> (così Corte d'Appello Firenze, 5.5.2015 cit.).

Né può ritenersi che la diretta applicazione del principio sia esclusa dall'art.67 dell'Accordo, secondo cui "..il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65", posto che la norma sembra attribuire al Consiglio poteri di tipo esecutivo di un precetto peraltro già autosufficiente e immediatamente imperativo.

Così che ogni norma interna che si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento affermato dall'art. 65 deve essere disapplicata dal giudice nazionale per contrasto con la fonte superprimaria di diritto dell'Unione.

In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità.

di legittimità.

Con la decisione n.17966/2011, infatti, la Corte di Cassazione, nel recepire il principio dell'efficacia diretta dell'art.41 dell'Accordo del 1976, ha precisato che "il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee".

Quanto all'ambito di applicazione dell'art.65 Accordo del 1996, la Suprema Corte, così come il Giudice dell'Unione (ordinanza Mamate El Youssfi, punto 57, e ordinanza Echouikh, punti 50-51), concordano nel senso che l'espressione < previdenza sociale > oggetto dell'Accordo non coincida con l'accezione degli stessi termini nel singolo ordinamento nazionale, bensì vada intesa con quella più ampia del diritto dell'Unione, secondo la nozione contenuta nel Regolamento CE 1408/71 e quindi oggi nell'art. 3 del Regolamento CE 883/2004.

In particolare, a norme del suo art 3, il Regolamento CE 883/2004 "si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (tra le altre): ..b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; j) le prestazioni familiari. ... Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, ... si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore" nonché "alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70", e quindi, per quel che interessa, a quelle: "a) intese a fornire: i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato".

Del tutto condivisibilmente allora la giurisprudenza di legittimità ha concluso che deve essere considerata previdenziale ogni prestazione, a carattere contributivo e non contributivo, "attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell'art.4 n.1 del Regolamento n.1408/71", e perciò oggi nell'art. 3 del Regolamento 883/2004, norma quest'ultima che, come già quella dell'art. 4 del Regolamento n. 1408/71, si estende alle prestazioni di maternità e alle altre prestazioni familiari, nel cui ambito è riconducibile l'assegno richiesto dall'odierna appellante.

Infatti, secondo il diritto dell'Unione per "prestazioni familiari" devono intendersi "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato l' (art.1 lett. z Regolamento 833/2004), tra i quali non risulta alcuna prestazione erogata dall'Italia, così che la disposizione del regolamento deve trovare applicazione nel nostro ordinamento interno senza eccezioni.

"Ed è appunto in applicazione di tale principio che, con la sentenza n.17966/2011, la Cassazione ha riconosciuto ad un cittadino marocchino quella che il nostro ordinamento ritiene prestazione assistenziale e non previdenziale (pensione di inabilità).

Nello stesso senso con l'ordinanza Mamate El Youssfi, la Corte di Giustizia, ha stabilito che l'art.65 dell'Accordo del 1996 va interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante lo straniero rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane (prestazione di carattere non contributivo, secondo l'ordinamento di appartenenza del giudice che aveva sollevato la questione interpretativa) ad una cittadina marocchina ultrasessantacinquenne legalmente resistente in Belgio che avesse lavorato come dipendente nello Stato membro, o fosse familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina" (così ancora Corte d'Appello Firenze, 5.5.2015, cit.).

In accordo con tali principi nella specie deve pertanto farsi applicazione dell'art.65 dell'Accordo Euromediterraneo e va disapplicata la norma nazionale che si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento ivi affermato, riconoscendo all'appellante la prestazione da lei richiesta nonostante all'epoca non fosse titolare di carta di soggiorno (oggi permesso per soggiornanti di lungo periodo), sussistendo, come già detto, tutti gli altri requisiti di natura amministrativa e reddituale del beneficio.

La decisione di primo grado deve esser pertanto riformata e, accertato il diritto in confronto di entrambi gli appellati, l'INPS deve essere condannato alla relativa erogazione, nella misura di legge, oltre accessori dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda, come dovuti ex lege.

Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore della procuratrice dell'appellante, dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza.

## P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.Lvo 151/2001 e condanna l'Inps al pagamento del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo.

Condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi in €. 3.791,00 per onorari di avvocato ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore

Firenze, 12.10.2017

Il Presidente Dott. Giovanni Bronzini

Thron prini

La Consigliera est. Dott. sa/Elisabetta Tarquini